REPUBBLICA DI SAN MARINO

REGOLAMENTO 14 luglio 2026 n.17

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.28 adottata nella seduta del 7 luglio 2026;
Visti l’articolo 5, comma 5, della Legge Costituzionale n.185/2005 e l’articolo 13 della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente regolamento:

DISPOSIZIONI PER LA DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ E PROCEDURE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI ENTI NON PROFIT CHE SI OCCUPANO DI DISABILITÀ PER PROGETTI FINALIZZATI A PROMUOVERE LO SVILUPPO DELLE PARI OPPORTUNITÀ PER LE PERSONE CON DISABILITÀ

Art. 1

(*Oggetto*)

1. Il presente regolamento stabilisce i termini e le modalità di presentazione delle domande per l’assegnazione di contributi a valere sul “Fondo per Interventi sulla Disabilità”, iscritto al Capitolo 1-10-2397, istituito dall’articolo 45 della Legge 18 dicembre 2006 n.135, in favore degli Enti non profit che si occupano di disabilità, come definiti all’articolo 4, a sostegno di progetti finalizzati allo sviluppo delle pari opportunità per le persone con disabilità.
2. Il presente regolamento definisce altresì i criteri e le modalità di ammissione delle domande di contributodi cui al comma 1 e le modalità e i criteri di valutazione dei progetti presentati.

Art. 2

(Finalità)

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento sono finalizzate ad assicurare l’efficace utilizzo delle risorse del “Fondo per interventi sulla disabilità”, iscritto al Capitolo 1-10-2397, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento, in attuazione della Legge 10 marzo 2015 n.28 “Legge-quadro per l’assistenza, l’inclusione sociale e i diritti delle persone con disabilità” e dell’articolo 5 della Legge 23 dicembre 2022 n.171.

Art. 3

(Contenuto dei progetti)

1. Al fine dell’ammissione ai contributi, devono essere presentati progetti che prevedano attività e interventi a favore delle persone con disabilità finalizzati a promuovere e realizzare:

a) l’inclusione sociale e l’accessibilità universale;
b) il diritto a una vita dignitosa, autonoma e indipendente;
c) la valorizzazione dei talenti e delle attitudini;
d) lo sviluppo e la diffusione di nuove tecnologie assistive;
e) la fruizione di tempo libero, attività ricreative, sportive e culturali di qualità;
f) ogni attività concretamente utile all’organizzazione della vita quotidiana delle famiglie di persone con disabilità.

2. I progetti possono prevedere iniziative destinate a svilupparsi su un arco temporale pluriennale. In tal caso, devono essere corredati da un cronoprogramma che specifichi le fasi di avanzamento e il relativo piano finanziario pluriennale.

3. I progetti devono essere coerenti con l’oggetto sociale dell’Ente richiedente e non riguardare la gestione ordinaria dello stesso.

Art. 4
(Soggetti destinatari e requisiti per l’ammissione)

1. Possono presentare domanda di assegnazione del contributo Associazioni e Fondazioni riconosciute, regolarmente iscritte nei rispettivi registri pubblici, i cui atti costitutivi o statuti includano espressamente attività a sostegno delle pari opportunità per le persone con disabilità.

2. I soggetti richiedenti devono soddisfare il requisito di cui all’articolo 12 della Legge 8 agosto 2018 n.104 e successive modifiche, pena la non ammissione alla valutazione del progetto.

Art. 5
(Modalità di presentazione delle domande di ammissione al contributo)

1. Le domande di ammissione ai contributi sono redatte su carta intestata dell’ente, sottoscritte dal legale rappresentante e devono riportare la descrizione dettagliata del progetto per il quale si richiede il contributo con indicazione di: ambito di intervento, date e luogo delle attività, operatori coinvolti, esigenze a cui si risponde e finalità di cui all’articolo 3.

2. A pena di esclusione dall’esame, le domande devono pervenire alla Segreteria di Stato con delega per le Pari Opportunità entro e non oltre la data del 30 giugno dell’anno a cui è riferita la richiesta tramite il servizio elettronico di recapito certificato TNotice all’indirizzo re.sanita@gov.sm. In caso di progetti pluriennali la domanda deve essere presentata ogni anno. In via eccezionale, per l’anno in corso, il termine è stabilito al 31 agosto.

3. Alla domanda di contributo devono essere tassativamente allegati, a pena di esclusione dalla valutazione, i seguenti documenti:
a) copia dello statuto o dell'atto costitutivo dell'Ente;
b) bilancio consuntivo riferito all’anno precedente a quello di presentazione della domanda;
c) bilancio di previsione riferito all’anno in cui viene richiesto il contributo;
d) indicazione di altri contributi o rimborsi percepiti dalla Pubblica Amministrazione o da Enti del Settore Pubblico Allargato.

4. Non sono prese in esame le domande pervenute oltre i termini stabiliti o con modalità diverse da quelle previste dal presente articolo.

Art. 6
(Criteri di valutazione, sistema di punteggio e graduatoria)

1. La valutazione dei progetti e la conseguente assegnazione del contributo avvengono sulla base di criteri oggettivi che tengono conto della qualità, della rilevanza dell'intervento e della capacità organizzativa del soggetto proponente.

2. I progetti devono essere coerenti con l’oggetto sociale dell’Ente promotore e prevedere

attività che realizzino almeno una delle finalità di cui all’articolo 3.

3. La valutazione dei progetti e la definizione della graduatoria di merito sono effettuate da un'apposita Commissione nominata dalla Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale.

4. La valutazione dei progetti si basa su criteri multidimensionali, ai quali corrisponde l’assegnazione di un punteggio:

a) rilevanza dell’intervento progettuale in termini di rispondenza ai bisogni specifici della comunità (punti da 0 a 30);
b) impatto temporale del progetto come percorso strutturato (punti da 0 a 20);
c) ampiezza del bacino di utenza, considerando numero ed eterogeneità dei beneficiari raggiungibili (punti da 0 a 20);
d) congruità finanziaria tra le risorse economiche richieste e i risultati attesi (punti da 0 a 20);
e) continuità con progetti già realizzati e replicabilità dell’iniziativa (punti da 0 a 10).

5. In base alla graduatoria, la Segreteria di Stato con delega per le ari Opportunità e l’Istituto Sicurezza Sociale predispongono il Piano di Finanziamento, che individua l’ammontare del contributo spettante a ciascun progetto utilmente collocato in graduatoria, nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo.

6. Qualora il soggetto richiedente abbia già ottenuto altri contributi pubblici per il medesimo progetto o per le stesse attività ed iniziative, l’importo assegnato dal Piano di Finanziamento è decurtato della sommagià concessa dallo Stato, al fine di evitare il doppio finanziamento.

Art. 7

(Rendicontazione delle spese e relazioni di avanzamento)

1. Alla conclusione del progetto, o al 31 dicembre di ogni anno per i progetti pluriennali, l’Ente beneficiario è tenuto a presentare la rendicontazione delle attività del progetto, con specifica indicazione dell’utilizzo del contributo percepito. Per i progetti pluriennali è necessario indicare lo stato di avanzamento in base al cronoprogramma.

2. La violazione degli obblighi di rendicontazione e relazione di avanzamento, la mancata realizzazione del progetto e la perdita dei requisiti da parte dell’Ente beneficiario comporta la restituzione del contributo erogato.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 14 luglio 2026/1725 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Alice Mina – Vladimiro Selva

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Andrea Belluzzi